



del 1° maggio 2026



## **Buoni Pasto – Ingiusta tassazione Di seguito il comunicato della Segreteria Nazionale**

Si chiama turnazione a giorni alterni, e gli operatori di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza che svolgono, comandati di servizio, tale orario di almeno 12 ore quotidiane, sono per lo più gli operatori che scortano politici, magistrati, collaboratori di giustizia ed altre tipologie di esponenti che rappresentano le nostre Istituzioni.

E' avvilente che come SIULP siamo dovuti intervenire per opporci ad un meccanismo di tassazione beffardo, obsoleto e a dirla tutta forse voluto da una Bronto-burocrazia senza, peraltro, nessun preavviso.

Praticamente i buoni pasto di questi operatori, che sono costretti a turni del genere per la grave carenza di organico, sono tassati dallo Stato pur essendo in un numero massimo di 30 mensili ma percepiti in 15 turni massacranti di lavoro.

Perché se il buono è giornaliero, nulla quaestio, mentre se sono due in un solo giorno, di doppio turno, allora arriva la scure del MEF. Come dire, traditi e pure beffati,

La questione può sembrare marginale, risibile: tutt'altro! Speriamo che il Ministro Giorgetti capisca questo assurdo dazio, a nostro giudizio anche contrario alle norme fiscali, e ci auguriamo che intervenga perché ormai non si può più far finta di non sapere.

Il secondo buono pasto, sia chiaro a tutti, è relativo al giorno seguente che per carenza di organico viene anticipato al giorno precedente.

Un turno doppio imposto dallo Stato che non solo sfrutta gli operatori, ma che ancor peggio li perseguita pure con la vecchia tassa sul grano risalente alla fine dell'800.

Gente che rischia la propria vita, con orari assurdi imposti da uno Stato che poi tassa la tua fame! La cosa oltremodo vergognosa è che i buoni pasto alla fine sempre 30 possono essere in un mese e non di più. Se non ci ascolteranno, il sindacato non consentirà più questi orari assurdi.

E questo comporterà, allora, il raddoppio del numero di poliziotti, finanziari e carabinieri che lavorano di scorta: questo sarà un vero danno per l'Erario. Siamo curiosi di conoscere se il Ministro Giorgetti e il Ministro Piantodosi saranno soddisfatti di un tale epilogo.

## **Le “festività soppresse” vanno considerate non come semplici permessi retribuiti ma come giorni di ferie a tutti gli effetti**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5051/26 pubblicata il 6 marzo 21026, ha enunciato il principio di diritto che le cosiddette festività soppresse, ad oggi trattate come semplici permessi retribuiti, devono essere considerate a tutti gli effetti giorni di ferie retribuite.

La decisione nasce da un contenzioso che riguarda i lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale, come medici, infermieri e personale tecnico. Tuttavia, il principio affermato dalla Cassazione è generale e riguarda tutti i lavoratori: quando un giorno di riposo è equiparabile alle ferie, deve garantire lo stesso trattamento economico.

In concreto, quindi, queste giornate non sono permessi “minori”, non possono essere trattate con regole diverse dalle ferie e devono avere le stesse tutele economiche e giuridiche.

Pertanto, nella base di calcolo della retribuzione feriale, incluse le festività soppresse, devono includersi tutte le voci variabili. Vediamo meglio.

Una delle conseguenze più importanti riguarda il calcolo della retribuzione. Secondo la Cassazione, dovendo essere equiparate alle ferie, durante queste giornate il lavoratore non deve guadagnare meno rispetto a quando lavora normalmente. Per questo motivo, nella paga devono essere incluse:

- le indennità di turo,
- le voci accessorie legate alle mansioni,
- eventuali compensi aggiuntivi,
- perfino il valore del buono pasto.

In pratica, la giornata deve essere pagata come se fosse lavorata.

Altro punto centrale riguarda cosa succede se questi giorni non vengono utilizzati. Essendo ferie a tutti gli effetti non possono essere “persi” ma devono essere riconosciuti economicamente alla fine del rapporto di lavoro.

Per evitare di dover pagare l'indennità per la mancata fruizione, il datore di lavoro: deve dimostrare di aver informato il dipendente e di avergli dato la possibilità concreta di usufruire di queste giornate. Se non lo fa, il diritto all'indennizzo resta.

a decisione della Cassazione mette fine a anni di interpretazioni contrastanti. Il messaggio è chiaro: le 4 giornate di festività soppresse diventano a tutti gli effetti ferie retribuite. Pertanto, i lavoratori non possono essere penalizzati economicamente durante i periodi di riposo riconosciuti dalla legge.

Il caso riguarda il personale sanitario, ma il principio è più ampio e gli effetti valgono per la totalità dei lavoratori.

---

### **Limiti di età concorso pubblico a Commissario della Polizia di Stato**

Riportiamo il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Pref. Forgione, Direttore Centrale DAGEP, in data 29 aprile 2026:

*“Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 397 del 19 gennaio 2026, ha dichiarato illegittimo il limite di età di 30 anni per il concorso a commissario della Polizia di Stato, recependo l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo la quale un limite così basso non sarebbe giustificato dalle funzioni di commissario, le quali avrebbero natura prevalentemente gestionale e direttiva piuttosto che prettamente operativa.*

*La questione di fatto ha riguardato la contestazione del limite di età in relazione al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 120 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno del 2 dicembre 2019 n. 333- B/12H.27.19, che prevedeva quale requisito di partecipazione il non aver compiuto il trentesimo anno di età in ottemperanza al D.M. Interno del 13 luglio 2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato.*

*Come risulta da una accurata lettura della sentenza in argomento, il limite dei 30 anni è stato ritenuto irragionevole e privo di una comprensibile giustificazione nonché in contrasto con la direttiva 2000/78/CE, recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 216 del 2003 dedicato alla “parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.*

*La nuova pronuncia del Consiglio di Stato comporta l'annullamento della norma che fissava il limite a 30 anni, determinando la “reviviscenza” della normativa previgente (che prevedeva il limite a 32 anni). L'effetto di questo annullamento è, pertanto, come spiegato dallo stesso Consiglio di Stato nella sentenza che ci occupa, quello di far rivivere la norma previgente, ovvero quella dell'art. 3 Decreto Ministero Interni del 6 aprile 1999 n.115, che prevedeva il limite di età di 32 anni.*

*Ciononostante, l'accesso all'ultimo concorso pubblico per l'assunzione di 220 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, bandito con decreto del 17 aprile 2026, risulta ancora limitato ai candidati che non abbiano compiuto il 30° anno di età come risulta dall'articolo 3 lettera d) del relativo bando di concorso e dal richiamo all'articolo 3 del già menzionato Decreto del Ministero dell'interno del 13 luglio 2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia.*

*Come anticipato, la normativa cui fa riferimento il bando relativo al concorso in ultimo bandito e all'oggetto della presente, non dovrebbe essere più vigente per effetto della pronuncia del Consiglio di Stato che contiene una declaratoria di annullamento della disposizione del Decreto del Ministro dell'interno del 13 luglio 2018 n. 103 che*

fissava il limite a 30 anni, determinando la “reviviscenza” della normativa previgente (che prevedeva il limite a 32 anni).

Premesso quanto sopra, allo scopo di evitare dispendiosi e defaticanti contenziosi che potrebbero eventualmente invalidare l'intera procedura concorsuale in oggetto, frustrando le aspettative di tutti i concorrenti e procurando all'amministrazione un danno consistente nella mancata immissione della prevista aliquota di commissari, anche alla luce della ragguardevole carenza di organico del ruolo dei funzionari della Polizia di Stato, si prega di voler considerare la possibilità di adottare iniziative, in via urgente e in autotutela per allineare la procedura concorsuale in oggetto alla richiamata pronuncia del Consiglio di Stato. In attesa di un cortese riscontro si inviano cordiali saluti.”

---

### **Fascicolo Sanitario Elettronico in vigore in tutta Italia**

Dal 31 marzo 2026 è scattato l'obbligo per Regioni e strutture sanitarie di aggiornare in modo sistematico il sistema, rendendo disponibili i dati clinici dei pazienti in formato digitale e accessibili in tempo reale, nel rispetto del consenso dell'assistito.

Si tratta di un sistema unico che consente ai cittadini di consultare la propria storia sanitaria e ai professionisti di accedere alle informazioni necessarie per la cura, evitando duplicazioni e frammentazioni tra territori. Il Fascicolo è consultabile da tutti i cittadini attraverso SPID o CIE. I dati possono essere visualizzati anche dai professionisti sanitari, ma solo previo consenso dell'assistito, salvo i casi di emergenza sanitaria in cui è prevista la consultazione in deroga per garantire interventi tempestivi.

Dal 31 marzo 2026, tutte le strutture sanitarie pubbliche e private sono tenute a inserire nel sistema i documenti previsti dalla normativa. Tra i principali contenuti rientrano:

- referti di esami diagnostici e visite specialistiche;
- cartelle cliniche e verbali di pronto soccorso;
- prescrizioni farmaceutiche e specialistiche;
- farmaci erogati;
- esenzioni e documentazione amministrativa sanitaria;
- lettere di invito per screening e programmi di prevenzione.

Le strutture sanitarie devono garantire il caricamento e l'aggiornamento delle informazioni entro un massimo di 5 giorni dall'erogazione della prestazione. Questo vincolo temporale è uno degli elementi centrali della nuova fase, perché punta a rendere il Fascicolo uno strumento realmente aggiornato e utilizzabile nella pratica clinica.

Con l'entrata a regime viene attivato anche il profilo sanitario sintetico, noto come “Patient Summary”. Si tratta di una sintesi delle informazioni essenziali sulla salute del paziente, che funziona come una carta d'identità sanitaria digitale. Il documento contiene dati clinici rilevanti, utili soprattutto in situazioni di emergenza, quando è necessario disporre rapidamente di informazioni affidabili per orientare diagnosi e cure.

---

### **Costituzionalmente legittimo il meccanismo di calcolo “a blocchi” applicato alla perequazione delle pensioni**

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 52 depositata il 16 aprile 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento, riguardanti la modalità di calcolo “a blocchi” prevista, dalle rispettive leggi di bilancio, per la rivalutazione delle pensioni nelle annualità 2023 e 2024.

Il giudice a quo, nel corso di un procedimento avente a oggetto l'importo da riconoscere a titolo di rivalutazione di una pensione di vecchiaia per le due suddette annualità, aveva evidenziato come la contestata normativa disponga la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo percentuali calcolate con riferimento all'importo complessivo degli stessi trattamenti (c.d. “sistema a blocchi”) anziché sulle distinte fasce di importo di essi (c.d. “sistema a scaglioni”, individuato dalla legge n. 190 del 2019 quale sistema valido a regime). L'adozione del modello “a blocchi” per le annualità 2023 e 2024, in deroga alla regola generale, comporta in particolare – aveva osservato il rimettente – un effetto di “allineamento” tra classi di pensione originariamente distinte, appiattendone i relativi importi, come rivalutati, e producendo, in limitati casi, effetti di “sorpasso”, consentendo che l'importo di una pensione, originariamente inferiore, superi quello di altra pensione collocata in una fascia reddituale più alta.

Nella descritta situazione il Tribunale di Trento aveva ravvisato una lesione dei principi di proporzionalità, sufficienza e adeguatezza delle pensioni, come delineati dagli articoli 36 e 38 della Costituzione, nonché del principio di non contraddizione (art. 3, primo comma, Cost.) rispetto alla contemporanea vigenza dei sistemi di calcolo retributivo e contributivo delle pensioni, che consentono di distinguere, nel loro importo, i vari trattamenti pensionistici in base alla qualità e quantità del lavoro prestato durante la vita attiva.

La Corte, pur considerando l'effettivo prodursi di un limitato effetto di “allineamento” tra diverse classi di pensioni, come connaturato all'impiego del modello “a blocchi” in luogo di quello “a scaglioni”, ha tuttavia valutato che si tratta di una conseguenza del tutto marginale e residuale, in quanto i differenziali degli importi, entro i quali si verificano i contestati effetti di “allineamento” e di “appiattimento”, si assestano su valori esigui, tali da non poter revocare in dubbio, di per sé soli, la rispondenza delle relative previsioni di legge ai principi desumibili dagli articoli 36 e 38 della Costituzione. I descritti effetti di “sorpasso”, poi, sono stati neutralizzati dal legislatore attraverso la previsione di apposite clausole di salvaguardia.

La Corte ha ricordato che i principi costituzionali posti a fondamento dell'istituto della perequazione automatica non impongono che la rivalutazione sia necessariamente, anno per anno, riconosciuta a tutti i trattamenti di quiescenza

e, ancor meno, che essa debba essere garantita nella medesima misura per tutti i titolari di pensione. Al legislatore va riconosciuto un significativo margine di discrezionalità nella determinazione del quantum di rivalutazione, alla luce di un necessario bilanciamento con le esigenze della finanza pubblica, specialmente in momenti storici di comprovate difficoltà economico-finanziarie, quali gli anni 2023 e 2024.

L'adozione del sistema di calcolo "a blocchi" ha consentito rilevanti risparmi di spesa pensionistica per entrambe le annualità e, nondimeno, ha comunque garantito la rivalutazione delle pensioni, anche di quelle di più alto importo, senza comportarne alcuna misura di "blocco".

(Fonte: Corte Costituzionale)

---

### Chi sono i dipendenti Statali che beneficeranno della liquidazione veloce del Tfs

Come è noto, la legge di Bilancio 2026 ha previsto, a partire dal prossimo anno, una riduzione dei termini di pagamento del Tfs/Tfr da 12 a 9 mesi.

Tuttavia, secondo la relazione tecnica alla manovra, i beneficiari diretti stimati saranno poco più di 30mila (30.122 per l'esattezza).

La novità, infatti, riguarda esclusivamente i lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2027. Inoltre, come specificato anche dall'Inps nella circolare numero 30 del 27 marzo scorso, i nuovi termini di pagamento e rateizzazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto per i dipendenti pubblici si applicheranno ai trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, di servizio o per il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. In altre parole, continueranno ad applicarsi i termini ordinari più lunghi per i seguenti casi di cessazione dal servizio: dimissioni volontarie del dipendente (ventiquattro mesi); scadenza del termine finale (fine incarico) per i rapporti di lavoro a tempo determinato (dodici mesi); ogni altra causale di cessazione non contemplata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79/1997 (ventiquattro mesi).

Un importante aspetto da considerare è che la contrazione dei tempi di attesa potrebbe non convenire ai titolari di Tfs, ovvero ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000. Infatti, a fronte dei ritardi nell'erogazione della buonuscita, questa categoria di lavoratori beneficia, dal 2019, di una riduzione dell'aliquota Irpef sul trattamento di fine servizio: 1,5% oltre i 12 mesi, 3% oltre i 24, fino a un massimo del 7,5% oltre i 60 mesi. Questo beneficio, con il pagamento della prima rata (50mila euro) in 9 mesi, quindi prima del raggiungimento della soglia dei 12 mesi che fa scattare la riduzione dell'aliquota Irpef sul Tfs, viene perso. In media, si tratta di circa 1.000 euro a persona.

Appare, quindi, chiaro che la riduzione da 12 a 9 mesi dei tempi di pagamento della prima rata del Tfs/Tfr non può essere la soluzione al problema. Il governo ha tempo fino a gennaio per mettere a punto un meccanismo che consenta di superare, anche gradualmente, il pagamento differito e rateizzato della liquidazione ai dipendenti pubblici. In assenza di un intervento del legislatore, la Consulta, tra 8 mesi, potrebbe dichiarare incostituzionali le norme sul pagamento ritardato della buonuscita agli statali.

L'udienza della Corte costituzionale sul Tfs è fissata per il 14 gennaio del 2027. L'ordinanza n. 25 del 5 marzo 2026 con cui la Consulta ha nuovamente ribadito che non è giustificabile la diversità di trattamento oggi esistente tra lavoratori pubblici e privati per quanto riguarda le modalità di erogazione Tfs è in linea con le sentenze della Corte n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023.

#### LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

[27/04 - Conferimento Borse di Studio ai dipendenti della Polizia di Stato nonché ai figli e agli orfani dei dipendenti della Polizia di Stato per l'anno 2026 - Bilancio Stato](#)

[28/04 - CIRCOLARE B.U. 1 15 del 28 aprile 2026 relativa alla pubblicazione dei dd.mm. datati 3.4.2026 e 27.4.2026](#)

[30/04- 37° corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente - Avvio 2° ciclo](#)

#### Fondo Credito INPS, prestiti e welfare per i pensionati

La Gestione credito è un fondo gestito dall'INPS che eroga prestiti agevolati e prestazioni di welfare ai dipendenti pubblici e ai pensionati iscritti. Si autofinanzia interamente con i contributi degli iscritti e con i proventi delle attività creditizie: nessun costo è a carico dello Stato. L'iscrizione è obbligatoria per i dipendenti pubblici con contribuzione alla Gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP); è facoltativa — ma ora aperta senza scadenza — per le categorie indicate dalla riforma del 2025.

Pensionati ed ex dipendenti pubblici possono aderire alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali senza vincoli di scadenza. La riforma, introdotta dall'articolo 27 della Legge 203/2024 (Collegato Lavoro), ha eliminato le finestre temporali che in passato limitavano l'accesso: l'iscrizione è strutturalmente aperta ma rimane irrevocabile una volta esercitata. Possono aderire, a condizione di non essere già iscritti:

- i pensionati ex dipendenti pubblici titolari di trattamenti pensionistici a carico delle casse della Gestione dipendenti pubblici (CTPS, CPDEL, CPI, CPS, Cassa pensioni Ufficiali Giudiziari);

- i pensionati di enti o amministrazioni pubbliche che fruiscono di trattamento pensionistico a carico di gestioni previdenziali diverse dalla Gestione dipendenti pubblici;
- i sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria e gli ufficiali in ausiliaria prossimi al pensionamento;
- i dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi per i trattamenti di fine servizio (ex ENPAS o ex INADEL) della Gestione dipendenti pubblici.

L'adesione è consentita ai titolari di pensioni di vecchiaia, anzianità, anticipata e di inabilità, a condizione che, al momento del pensionamento, l'ultimo datore di lavoro rientrasse nelle pubbliche amministrazioni indicate nel D.Lgs. n. 165/2001. Per chi abbia esercitato ricongiunzione, totalizzazione o cumulo contributivo, la possibilità di adesione dipende dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e dal completamento della pensione con le gestioni coinvolte. Non possono aderire i titolari di pensione ai superstiti, i pensionati di enti privati, i soggetti con contribuzione esclusiva alla Gestione separata e chi ha svolto attività in qualità di collaboratore presso enti pubblici.

La domanda si presenta esclusivamente online sul portale INPS tramite SPID, CIE o CNS, utilizzando il servizio "Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali". L'iscrizione decorre dal primo giorno utile del mese in cui viene presentata la domanda. Le prestazioni possono essere richieste solo dopo un anno dall'iscrizione, salvo un'eccezione rilevante.

I pensionandi — cioè i dipendenti pubblici prossimi alla cessazione dal servizio — devono presentare la domanda entro l'ultimo giorno di servizio. In questo caso l'iscrizione è continua rispetto a quella da dipendente, e le prestazioni sono accessibili da subito, senza attendere i 12 mesi. La stessa regola vale per chi accede all'APE Sociale, a procedure di esodo o a contratti di espansione: la domanda deve essere presentata prima della cessazione, per evitare l'interruzione dei diritti e l'obbligo di rispettare il periodo di attesa.

Una volta decorso l'anno di iscrizione, il Fondo Credito mette a disposizione una gamma di prestazioni che coprono credito, welfare e formazione:

- il piccolo prestito, con importo limitato e rimborso fino a 48 rate mensili, per esigenze correnti;
- il prestito pluriennale diretto, con durata quinquennale (60 rate) o decennale (120 rate), destinato a necessità documentate come spese mediche, ristrutturazioni o acquisto di beni;
- il mutuo ipotecario per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa;
- i sussidi per situazioni di emergenza, come il supporto economico per spese sanitarie straordinarie o eventi calamitosi;
- le borse di studio per i figli meritevoli degli iscritti, i soggiorni studio in Italia e all'estero e i corsi di formazione professionale.

Le prestazioni sono erogate nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali del bilancio dell'INPS.

L'adesione alla Gestione credito comporta una trattenuta mensile automatica, differenziata per categoria:

- a) i dipendenti pubblici versano lo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile, trattenuto dal datore di lavoro con diritto di rivalsa;
- b) i pensionati versano lo 0,15% dell'importo lordo della pensione, trattenuto direttamente dall'INPS sul cedolino mensile.

Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo sono esenti dalla trattenuta. In caso di titolari di più trattamenti pensionistici, l'obbligo contributivo grava esclusivamente sulla pensione diretta derivante dall'attività di dipendente pubblico. Il contributo versato non è rimborsabile in nessun caso, anche se l'iscritto non utilizza le prestazioni. Per i dettagli si può consultare la Circolare INPS n. 49 del 3 marzo 2025.

### **Uso personale e spaccio di sostanze stupefacenti**

Il sistema normativo italiano, in relazione al possesso di stupefacenti, punisce le condotte in modo diverso a seconda dello scopo della detenzione.

Se la sostanza è destinata esclusivamente al consumo proprio, il soggetto incorre in un illecito amministrativo (art. 75 DPR 309/1990). In questo caso, le sanzioni comportano solo una limitazione della libertà amministrativa, come il ritiro del passaporto o del patentino.

Se invece la droga è destinata alla vendita o alla cessione a terzi, si configura un delitto (art. 73 DPR 309/1990) che comporta l'arresto in flagranza e il processo penale.

Per stabilire se la detenzione sia finalizzata all'uso "esclusivamente personale" non rileva solo il peso della sostanza rinvenuta in possesso ma occorre analizzare l'intero contesto dell'azione.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio che la prova della finalità di spaccio deve essere fornita dall'accusa sulla base di indizi gravi e precisi (Cass. pen., Sez. 4, sent. n. 13262/2023). La semplice affermazione di assunzione e consumo personale non è sufficiente se altri elementi indicano il contrario.

Non esiste un numero di grammi "sicuro" che dimostri l'uso personale. La legge utilizza un parametro scientifico basato sul principio attivo contenuto nella sostanza il cui limite massimo per l'uso personale è fissato da un decreto ministeriale (D.M. 11 aprile 2006).

Per la cannabis, ad esempio, questa soglia è convenzionalmente fissata a 500 milligrammi di principio attivo. Bisogna fare attenzione: 500 mg di principio attivo non corrispondono a 500 mg di erba lorda.

A seconda della qualità della marijuana, la percentuale di \$THC\$ può variare sensibilmente:

- se l'erba ha una concentrazione del 10%, il limite di 500 mg di principio attivo si raggiunge con 5 grammi lordi;
- se la concentrazione è del 20%, il limite si abbassa a soli 2,5 grammi lordi;
- e si tratta di resine o derivati più potenti, il peso lordo consentito diminuisce ulteriormente.

Il superamento di questi limiti tabellari crea una presunzione di spaccio, ma la giurisprudenza ha confermato che anche chi supera i limiti può essere sanzionato solo amministrativamente se dimostra che la scorta era destinata a un consumo prolungato nel tempo (Cass. pen., Sez. 3, sent. n. 24329/2024). Oltre al dato quantitativo, occorre valutare i cosiddetti indici sintomatici dello spaccio. Anche pochi grammi, divisi in piccoli involucri di plastica identici, possono essere determinanti per discriminare il consumo dallo spaccio.

Tra i segnali che portano alla contestazione del reato rilevano:

- il possesso di strumenti per la pesatura come bilancini di precisione digitali;
- la disponibilità di materiale per il confezionamento, come bustine di cellophane o carta stagnola già tagliata;
- il rinvenimento di somme di denaro in banconote di piccolo taglio, specialmente se l'interessato non lavora;
- la presenza nel telefono di messaggi o chat che facciano riferimento a prezzi, appuntamenti o ordini.

Anche il comportamento al momento del controllo ha un peso. Se la persona tenta di scappare, si mostra eccessivamente nervosa o viene fermata in una nota "piazza di spaccio", questi elementi vengono sommati alla quantità di droga per giustificare l'arresto (Cass. pen., Sez. 4, sent. n. 38369/2023).

La minore età del soggetto sposta il procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni. Se la condotta è qualificata come uso personale, il ragazzo verrà segnalato alla Prefettura. Qui dovrà affrontare un colloquio con un assistente sociale e rischierà sanzioni come la sospensione della patente (o il divieto di conseguirla per un certo periodo), del passaporto e del porto d'armi (art. 75 DPR 309/1990).

Se, invece, al minore viene contestato lo spaccio, questo può comportare:

- l'obbligo di permanenza in casa o il collocamento in comunità;
- lo svolgimento di lavori socialmente utili attraverso il meccanismo della "messa alla prova";
- l'annotazione del reato nel casellario giudiziale, che può ostacolare l'accesso a futuri concorsi pubblici.

In caso di "lieve entità" (art. 73, comma 5, DPR 309/1990), le pene sono ridotte, ma il minore dovrà comunque affrontare un percorso giudiziario significativo. La legge del 2026 ha inasprito i controlli sui minori proprio per contrastare la diffusione precoce delle sostanze, rendendo meno probabile l'archiviazione per particolare tenuità del fatto se il quantitativo non è davvero minimo (Cass. pen., Sez. 7, sent. n. 49547/2023). I genitori di un minore fermato con stupefacenti debbono essere convocati immediatamente dalle forze dell'ordine per prendere in consegna il figlio. Se il minore viene segnalato alla Prefettura per uso personale, i genitori vengono coinvolti nel percorso di recupero e nel colloquio informativo. Sul piano civile, se il minore causa danni a terzi mentre è sotto l'effetto di stupefacenti (ad esempio in un incidente stradale), la responsabilità del risarcimento ricade sulla famiglia. Inoltre, se lo spaccio avviene all'interno delle mura domestiche o con il tacito consenso dei genitori, questi ultimi rischiano di essere indagati per concorso nel reato o per omessa vigilanza. La trasparenza e la collaborazione con le autorità sono determinanti per evitare che un errore del figlio si trasformi in un disastro legale per l'intero nucleo familiare.

---

## Bonus ISEE 2026

Nel 2026, ci sono almeno cinque bonus concreti e accessibili che possono alleggerire significativamente le spese familiari.

Il Bonus vista è un voucher una tantum del valore di 50 euro, riservato a chi ha un ISEE inferiore ai 10.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. La domanda si presenta interamente online sulla piattaforma dedicata del Ministero della Salute, accedendo tramite SPID, CIE o CNS. Il contributo è disponibile fino a esaurimento delle risorse stanziate, il che rende la tempestività nella presentazione della domanda un fattore decisivo.

Il Bonus acqua potabile consiste in un credito d'imposta del 50% sulle spese sostenute per l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione o raffreddamento dell'acqua del rubinetto. Per i privati, il tetto massimo di spesa ammissibile è fissato a 1.000 euro, con un rimborso che può arrivare quindi fino a 500 euro. La misura nasce con un obiettivo dichiaratamente ambientale - ridurre il consumo di plastica monouso. Per beneficiarne, è necessario comunicare l'acquisto all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la spesa. Il bonus rifiuti è utilizzabile da chi ha un ISEE entro i 9.530 euro - soglia che sale a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Detto bonus consiste in una riduzione sulla TARI, la tassa comunale sui rifiuti, che in alcuni casi può arrivare fino all'80% dell'importo dovuto. Il meccanismo, però, non è uniforme su tutto il territorio nazionale: mentre in alcuni Comuni lo sconto viene applicato automaticamente a fronte della presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), in molti altri è necessario presentare una domanda specifica all'Ufficio Tributi. L'agevolazione, inoltre, non è permanente: va rinnovata ogni anno aggiornando l'attestazione ISEE.

Il bonus affitti è previsto per i giovani under 31 e consiste in una detrazione fiscale per chi ha un reddito complessivo non superiore a 15.458,12 euro. Si possono recuperare fino a 2.000 euro all'anno per i primi quattro anni di locazione. A differenza di altri bonus, questo non richiede alcuna domanda preventiva: è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i canoni pagati e i dati del contratto di affitto regolarmente registrato. Infine, vi è il bonus per chi ha animali domestici consistente in uno sconto fiscale sulle spese veterinarie che danno diritto a una detrazione IRPEF del 19%, calcolata però sulla quota eccedente una franchigia di 129,11 euro, fino a un tetto massimo di spesa di circa 550 euro. La condizione indispensabile per non perdere il beneficio è conservare tutta la documentazione: fatture e ricevute di pagamento effettuato con strumenti tracciabili - bancomat, carta di credito o bonifico - da esibire al momento della dichiarazione dei redditi.

---

**tratto da:** \*Siulp Collegamento Flash numero 18/2026 del 1°Maggio 2026